



il Patronato della **CGIL**

Inca Cgil Nazionale - Area Tutele

Roma, 07/06/2024  
Prot. 2024-U-ATUT-285  
All.to n. 2

Ai Coordinatori Regionali INCA  
Ai Direttori Comprensoriali INCA  
Agli Uffici Zona INCA  
LORO SEDI

**Oggetto: Assegno sociale e permesso di soggiorno unico lavoro**

Care compagne e cari compagni,

a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 29/2024 che ha rinviato alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la compatibilità della normativa sull'assegno sociale in relazione al titolo di soggiorno che deve essere posseduto, vi forniamo alcune indicazioni operative prima della definizione del procedimento.

Brevemente e per ricapitolare quanto accaduto, premettiamo che la vicenda nasce e riguarda la richiesta di accesso all'assegno sociale di una cittadina straniera, titolare del permesso unico lavoro, sebbene l'art. 80 richieda espressamente la titolarità di un permesso UE per lungo soggiornante.

Dopo la decisione di accoglimento della Corte di appello di Firenze, la Cassazione (adita dall'INPS) ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000 con gli artt. 3, 11, 38, primo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 34 CDFUE e all'art. 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva (UE) 2011/98, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare, lavorare nel territorio di uno Stato membro e avere un insieme comune di diritti.

Infatti, come ormai noto, i titolari del permesso unico lavoro hanno accesso, in condizioni di parità ai cittadini italiani. In base all'art. 12, paragrafo 1, della direttiva in esame che riconosce il diritto alla parità di trattamento nella sicurezza sociale sia ai «*cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale*» (art. 3, paragrafo 1, lettera c), sia ai «*cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002*» (art. 3, paragrafo 1, lettera b)).

La garanzia di parità di trattamento di cui al paragrafo 1, lettera e), dello stesso art. 12 opera per quanto concerne «*i settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento (CE) n. 883/2004*», ossia in relazione agli ambiti disciplinari, indicati nell'art. 3, paragrafo 1, di detto regolamento, corrispondenti ad una serie di rischi connessi, anche indirettamente, al rapporto di lavoro.



*il Patronato della CGIL*

Inca Cgil Nazionale - Area Tutele

La Corte Costituzionale, però, non condivide tale tesi ritenendo che l'assegno sociale sia escluso dall'applicabilità del Regolamento e quindi anche dalla parità di trattamento. Per la Corte Costituzionale, quindi, sarebbe corretto che i titolari di permesso unico lavoro non possano accedere a questa prestazione.

Nonostante ciò, la Corte Costituzionale rinvia tutti gli atti alla Corte di Giustizia Europea alla quale richiede di verificare se l'art. 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva (UE) 2011/98 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, debba essere interpretato affinché nel suo ambito di applicazione rientri una provvidenza come l'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), e se, pertanto, il diritto dell'Unione osti ad una normativa nazionale che non estende agli stranieri titolari del permesso unico di cui alla medesima direttiva la provvidenza sopra citata, già riconosciuta agli stranieri a condizione che siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Siamo quindi consapevoli che le due massime Corti italiane hanno formulato interpretazioni opposte e che siamo in attesa della decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Tuttavia, riteniamo che si possa già agire in tutela dei nostri assistiti, seguendo questo iter:

- Presentare domanda di assegno sociale in favore di chi ha tutti i requisiti di legge ed è titolare di permesso unico lavoro;
- allegare alla domanda un'autocertificazione (in allegato) nella quale si dichiara di essere consapevoli che la normativa richiede esclusivamente il permesso UE per lungo-soggiornante ma di ritenere di avere diritto alla prestazione in ragione della titolarità del permesso unico lavoro;
- in caso di rigetto presentare ricorso amministrativo e attendere la pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, consapevoli di dover procedere con il contenzioso giudiziario entro i termini di decadenza.

In questo modo, se la decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dovesse essere positiva, i nostri assistiti non perderebbero gli arretrati.

Vi invitiamo a segnalarci all'indirizzo [immigrazione@inca.it](mailto:immigrazione@inca.it) i casi di reiezione in modo da poter istruire i ricorsi amministrativi e avere una visione completa della situazione nei diversi territori.

Fraterni saluti.

Resp. Dip. Sicurezza Sociale  
Giuseppe Colletti

Resp. Dip. Immigrazione e Cittadinanza  
Valeria De Amorim Pio

Resp. Ufficio Legale  
Marco Bocci